

LORO SEDI

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59". Art. 25, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Disciplina transitoria.

e, p.c. Alle Regioni
Assessorato commercio
Loro sedi

Alle Province autonome di
Bolzano e Trento

CIRCOLARE N. 3446

Ai Commissari di Governo nelle Regioni
Loro sedi

Ai Commissari di Governo nelle Province
autonome di
Bolzano e Trento

Alle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
Loro sedi

All'ANCI
Via dei Prefetti 46
Roma

Nel supplemento n. 80/L della Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1998, è stato pubblicato il decreto legislativo in oggetto.

A norma dell'art. 26, comma 1, ad eccezione dell'art. 6, dell'art. 10, dell'art. 15, commi 7, 8 e 9, dell'art. 21, dell'art. 25, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e del comma 3 del medesimo articolo, le norme del decreto hanno efficacia a decorrere dal 24 aprile 1999.

Con la presente circolare, in relazione ai numerosi quesiti pervenuti, si forniscono chiarimenti in merito alle disposizioni transitorie di cui ai predetti commi dell'art. 25.

Art. 25 comma 1

1. *“I soggetti titolari di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all’allegato 5 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, e all’articolo 2 del decreto ministeriale 16 settembre 1996, n. 561, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e ad ottenere che l’autorizzazione sia modificata d’ufficio con l’indicazione del settore medesimo a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, ad eccezione dei soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie di cui all’allegato 9 al D.M. 4 agosto 1988, n. 375, nonché quelle riservate ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio e di impianti di distribuzione automatica dei carburanti di cui all’articolo 1 del D.M. 17 settembre 1996, n. 561”.*

- 1.1 La locuzione “hanno titolo” legittima i soggetti in discorso a vendere tutti i prodotti appartenenti al settore merceologico corrispondente dal 24.4.1998 e richiede, a tal fine, la sola osservanza del rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti. Trattandosi di facoltà e non di obbligo, i suddetti soggetti possono continuare a vendere anche i soli prodotti appartenenti alle tabelle che possiedono.
 - 1.2 La possibilità di vendere tutti i prodotti appartenenti al settore merceologico corrispondente, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, è garantita a prescindere dalla superficie di vendita dell’esercizio e non è subordinata all’adeguamento della iscrizione nel Registro degli esercenti il commercio.
 - 1.3 I titolari di autorizzazione per le tabelle merceologiche nel cui contenuto siano compresi prodotti appartenenti sia al settore alimentare che a quello non alimentare hanno titolo a porre in vendita i prodotti appartenenti ad ambedue i settori, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari.
 - 1.4 La facoltà di vendere tutti i prodotti del settore merceologico corrispondente si applica anche a coloro che subentrino nella gestione o nella proprietà di un esercizio commerciale, nonché a coloro che ottengano una nuova autorizzazione per effetto dei disposti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 25.
 - 1.5 Resta fermo il rispetto dei provvedimenti eventualmente adottati dai comuni in applicazione dell’art. 4 della legge 6 febbraio 1987, n. 15, il quale prevede che “al fine di tutelare le tradizioni locali e le aree di particolare interesse del proprio territorio i comuni possono stabilire voci merceologiche specifiche nell’ambito delle tabelle (...)”.
- Quanto sopra, considerato che il predetto art. 4 resta vigente nel periodo transitorio e che le disposizioni programmatiche e attuative da emanare ai sensi del decreto

legislativo devono tenere conto dell'obiettivo di "salvaguardare e riqualificare i centri storici anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale" (cfr. art. 6, comma 1, lett. d), e la possibilità di prevedere "i limiti (...) ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici" (cfr. art. 6, comma 2, lett. b).

Il rispetto delle disposizioni emanate ai sensi del citato art. 4 della legge 15 resta fermo anche in tutti i casi di trasferimento ed ampliamento della superficie di vendita.

- 1.6 La facoltà di vendere tutti i prodotti del settore merceologico corrispondente è applicabile a coloro che svolgono l'attività di vendita su area pubblica di cui alla legge 28 marzo 1991, n. 112, i quali la esercitano in quanto titolari di autorizzazione rilasciata in relazione alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al D.M. n. 375/1988 e all'art. 2 del D.M. n. 561/1996.

Sebbene, infatti, le disposizioni del titolo X del decreto legislativo, concernente l'esercizio dell'attività su area pubblica, siano tra quelle per le quali il predetto comma 1 dell'art. 26 prevede una efficacia posticipata, si ritiene applicabile la disposizione di cui all'art. 25, comma 1, considerato che la legge n. 112/1991, all'art. 7, comma 1, dispone che "i soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle stesse norme che riguardano gli altri commercianti al dettaglio (...) purchè esse non contrastino con specifiche disposizioni della legge (n.112)".

- 1.7 La facoltà in discorso non è applicabile agli esercenti l'attività di vendita all'ingrosso, non risultando i medesimi titolari di autorizzazione in relazione alle tabelle merceologiche.

Ai sensi della legge n. 426/1971, infatti, i suddetti soggetti sono legittimati all'esercizio dell'attività previa la sola iscrizione nel Registro degli Esercenti il Commercio la quale viene effettuata per categorie di prodotti o previa iscrizione all'albo di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125, se esercitano l'attività di vendita dei prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici.

Decorso il periodo transitorio, comunque, anche i medesimi potranno vendere tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente, considerato il combinato disposto dell'art. 4 e dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo.

- 1.8 Ai fini della modificazione dell'autorizzazione non è necessaria alcuna istanza da parte dell'operatore, nè alcuna comunicazione relativa all'inizio della vendita dei prodotti appartenenti al settore corrispondente.

- 1.9 La modificazione dell'autorizzazione prevista non va intesa come conversione della medesima la quale potrà essere effettuata solo a seguito dell'adozione della nuova modulistica prevista dall'art. 10, comma 5, del decreto che verrà predisposta dalla scrivente amministrazione.

Fermo restando, pertanto, che l'effettuazione della vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico corrispondente prescinde dalla modificazione

dell'autorizzazione, quest'ultima potrà essere attestata con l'apposizione sul titolo amministrativo di un timbro o annotazione a margine che richiami il disposto su citato.

- 1.10 I soggetti in possesso della tabella riservata ai titolari di farmacie, di rivendite di generi di monopolio o di impianti di distribuzione automatica di carburanti, qualora risultino in possesso anche di altra tabella, hanno titolo a vendere tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente alla medesima.

Art. 25 comma 2

2. *“A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto sono soggette a previa comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della proprietà o della gestione dell'attività, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie degli esercizi di vendita entro i limiti di superficie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d). Resta fermo l'obbligo per il subentrante del possesso dell'iscrizione al registro degli esercenti il commercio secondo quanto previsto dall'articolo 49 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.”*

2.1 Lo strumento della comunicazione preventiva, come espressamente previsto, è applicabile nel periodo transitorio ai soli esercizi di superficie inferiore ai 150 mq nei comuni con meno di 10.000 abitanti e inferiore ai 250 mq nei comuni con più di 10.000 abitanti ed è applicabile in caso di subingresso nella gestione o nella proprietà, in caso di trasferimento di sede e in caso di ampliamento della superficie fino ai limiti dimensionali in discorso.

2.2 La comunicazione, purchè preceda, consente di subentrare, trasferire e ampliare l'esercizio rientrando nei limiti di superficie previsti. Ciò significa che non deve ritenersi applicabile alle fattispecie suddette il termine di trenta giorni previsto dall'art. 7 del decreto legislativo che, peraltro, ha efficacia, come disposto dall'art. 26, comma 1, a decorrere dal 24 aprile 1999.

2.3 In caso di subingresso la disposizione richiama l'obbligo per il subentrante del possesso della iscrizione al REC secondo quanto previsto dall'art. 49 del DM 4.8.1998, n. 375. Al riguardo si osserva che la disposizione dell'art. 25, comma 1, nel riconoscere al titolare dell'autorizzazione, per una qualsiasi delle tabelle merceologiche, il diritto a vendere tutti i prodotti del settore corrispondente, attesta implicitamente la validità del requisito della qualificazione professionale posseduta per tutto il settore merceologico. Non richiede infatti a tale fine l'adeguamento dell'iscrizione nel registro, ma solo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari. Di conseguenza, si fa presente di ritenere che il subingresso entro i limiti di superficie predetti, possa essere consentito previa iscrizione del subentrante per una qualsiasi delle tabelle appartenenti al settore merceologico corrispondente. Ciò

significa che il subentrante ha diritto alla voltura dell'autorizzazione se in possesso di iscrizione per una qualsiasi delle tabelle del settore corrispondente a quello del dante causa, anche se non coincidenti

2.4 Quanto detto al punto 2.3 in materia di possesso di iscrizione per il subentrante vale anche nel caso di subingresso nell'attività di esercizi di superficie superiore ai limiti di 150 nei comuni con meno di 10.000 abitanti e di 250 mq nei comuni con più di 10.000 abitanti, il quale non rientra nella procedura semplificata prevista dal comma 2 dell'art. 25 e resta disciplinato dall'art. 49 del DM 375/1988.

2.5 La disposizione consente il trasferimento di sede degli esercizi al di sotto dei 150 mq nei comuni con meno di 10.000 abitanti e 250 mq nei comuni con più di 10.000 abitanti previa comunicazione al comune.

La disposizione sottrae il trasferimento dei suddetti esercizi a qualsiasi valutazione di carattere discrezionale da parte del comune e pertanto va intesa nel senso che il trasferimento può essere effettuato a prescindere dalle zone previste dal piano commerciale e dai minimi di superficie eventualmente stabiliti.

2.6 Il trasferimento di sede degli esercizi al di sopra dei limiti suddetti, resta soggetto alle disposizioni vigenti della legge n. 426/1971, del DM 375/1988 e della legge n. 121/1997.

Al riguardo si precisa che restano possibili anche trasferimenti di sede di esercizi di dimensione superiore ai 400 mq nei comuni con meno di 10.000 abitanti e superiore ai 1500 mq nei comuni con più di 10.000, i quali restano soggetti alle disposizioni vigenti. In tale caso, infatti, non è applicabile la sospensione delle istanze disposta dal comma 6, dell'art. 25, riguardando la medesima solo "le domande di rilascio delle autorizzazioni previste dagli art. 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426," le quali sono finalizzate, come espressamente previsto dai predetti articoli, "all'apertura" nei comuni con meno di 10.000 abitanti di esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo con superficie maggiore di 400 mq e, negli altri, di centri commerciali al dettaglio e di esercizi di vendita superiori ai 1500 mq.

2.7 La disposizione sottopone a comunicazione preventiva l'ampliamento fino a 150 mq nei comuni con meno di 10.000 abitanti e fino a 250 mq nei comuni con più di 10.000 abitanti. Considerato il tenore della disposizione, l'ampliamento entro i limiti dimensionali prescritti è sottratto ad ogni valutazione discrezionale da parte del comune (per quanto concerne gli aspetti commerciali) e quindi prescinde dalle disposizioni eventualmente previste in materia di ampliamento nel piano commerciale.

2.8 Resta fermo che gli ampliamenti che superano i limiti dimensionali previsti, nonché gli ampliamenti degli esercizi con superficie superiore ai medesimi nonché quelli che superino la soglia prevista per i nulla osta regionali sono possibili a norma delle disposizioni della legge n. 426/1971, del DM 375/1988, della legge n. 121/1997 nonché al disposto di cui all'art. 2, comma 90, della legge n. 662/1996.

Ciò significa che nel caso di esercizi di superficie superiore ai predetti limiti resta ferma la possibilità di usufruire dell'ampliamento fino al 20% della superficie originaria previa comunicazione ai sensi del predetto comma 90 e che per ampliamenti superiori resta ferma la necessità di ottenere l'autorizzazione da parte del comune competente la quale può essere rilasciata solo se le disposizioni relative agli ampliamenti del piano commerciale o, in mancanza di esso, le condizioni del mercato lo consentano (cfr. al riguardo il punto 4.3).

Anche in tema di ampliamento, si richiama l'attenzione sul fatto che il nulla osta regionale è previsto dagli artt. 26 e 27 della legge n. 426/1971 in caso di apertura e non è richiesto per l'ampliamento della superficie di vendita, "salvo che per via di successivi ampliamenti di un esercizio preesistente siano raggiunti i limiti di cui agli articoli stessi" (cfr. art. 48, comma 6, del DM 375/1988): in tal caso, ovviamente, restano fermi, ai fini dell'eventuale rilascio, il rispetto delle disposizioni del piano commerciale, o in mancanza di esso, delle condizioni del mercato, nonché la competenza dell'ente regionale demandato dal predetto art. 48 ad esprimere il proprio consenso.

Non è applicabile, pertanto, in caso di ampliamento della superficie di vendita oltre i limiti previsti dagli artt. 26 e 27 della legge n. 426/1971, la sospensione delle domande disposta dal comma 6 dell'art. 25.

Art. 25 comma 3

3. *“Fino al termine di cui all'articolo 26, comma 1, non può essere negata l'autorizzazione all'apertura di un esercizio avente una superficie di vendita non superiore a 1.500 mq in caso di concentrazione di esercizi di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), operanti nello stesso comune e autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla data di pubblicazione del presente decreto, per la vendita di generi di largo e generale consumo. La superficie di vendita del nuovo esercizio deve essere pari alla somma dei limiti massimi indicati alla predetta lettera d), tenuto conto del numero degli esercizi concentrati. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzati preesistenti”.*

3.1 La locuzione “La superficie del nuovo esercizio deve essere pari alla somma (..)” va interpretata come riferimento a quella massima concedibile.

La disposizione infatti, nel concreto, intende consentire nei comuni con meno di 10.000 abitanti di concentrare l'attività di due esercizi che alla data di pubblicazione del decreto risultino in possesso di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 24 della legge n. 426 per i generi di largo e generale consumo (i quali, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.M. n. 375/1988 sono quelli appartenenti alle tabelle I, Ia, II, VI, e IX) e con superficie inferiore a 150 mq ed avere diritto al rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un esercizio fino ad un massimo di superficie di 300 mq.

Nel caso di concentrazione di tre esercizi la superficie massima ottenibile è 450 mq, nel caso di quattro 600 mq e così via fino a un massimo di 1500 mq raggiungibili con l'accorpamento di dieci esercizi.

Nei comuni con più di 10.000 abitanti l'operazione su descritta è possibile con esercizi di superficie inferiore a 250 mq, con superficie massima raggiungibile pari alla somma dei multipli di tale soglia riferiti al numero degli esercizi accorpati: la concentrazione di due esercizi comporta la possibilità di raggiungere 500 mq, quella di tre 750 mq, quella di quattro 1000 mq e così via fino al limite di 1500 mq ottenibili, ovviamente a seguito di concentrazione di almeno sei esercizi.

Ciò premesso, si osserva che la concentrazione disciplinata dal comma 3 dell'art. 25, e quindi solo nel caso di esercizi con superficie entro i limiti previsti dalla disposizione, può essere effettuata da un operatore già titolare di due o più autorizzazioni per le tabelle merceologiche prescritte, dall'operatore che titolare di un'attività subentri in un'altra o più per usufruire del meccanismo della concentrazione, nonchè da un soggetto che subentri nell'attività di almeno due esercizi con le caratteristiche richieste.

Resta fermo, in caso di subingresso ai fini della concentrazione, quanto detto al punto 2.3 in merito al possesso della iscrizione al REC del subentrante.

- 3.2 Considerato che l'autorizzazione all'apertura dell'esercizio risultante dalla concentrazione è rilasciata ai sensi dell'art. 25, comma 3, del decreto n. 114/1998 e non ai sensi dell'art. 24 della legge n. 426/1971, non si ritiene applicabile l'ampliamento automatico fino al 20 % della superficie previsto dal comma 90 dell'art. 2 della legge n. 662/1996, che fa esplicito riferimento al predetto art. 24.
- 3.3 Il limite massimo della superficie ottenibile mediante il meccanismo della concentrazione è fissato a 1.500 mq a prescindere dalla consistenza demografica del comune nel quale viene effettuato. Ciò significa che esso è raggiungibile anche nei comuni con meno di 10.000 abitanti e che, ricorrendo le condizioni previste dalla disposizione, esso prescinde dal nulla osta regionale qualora nei suddetti comuni si superi il limite dei 400 mq.

Art. 25 comma 4

4. *“Le domande di rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio prevista dall'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, in corso di istruttoria alla data di pubblicazione del presente decreto, sono esaminate ai sensi della predetta legge n. 426 del 1971 e decise con provvedimento espresso entro e non oltre 90 giorni dalla suddetta data. Dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al termine del periodo di cui all'articolo 26, comma 1, è sospesa la presentazione delle domande, tranne nel caso di cui al comma 3”*

- 4.1 Il tenore della disposizione impone all'organo competente di esprimersi nel merito della istanza entro il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto.

Resta ferma, nel caso in cui non si esprima entro detto termine, l'applicabilità dell'istituto del silenzio assenso previsto dall'art. 3, comma 1, del DPR 18.4.94 n. 384.

- 4.2 In caso di rilascio, l'autorizzazione deve fare riferimento alle tabelle richieste con l'utilizzo della modulistica vigente, ferma restando la facoltà per il soggetto che la ottiene di usufruire del disposto di cui all'art. 25 comma 1.
- 4.3 Ai sensi dell'art. 24 della legge n. 426/1971 "L'apertura di esercizi al minuto, il trasferimento in altra zona e l'ampliamento degli esercizi già esistenti (..) sono soggetti ad autorizzazione" la quale è rilasciata "con la osservanza dei criteri stabiliti dal piano" commerciale e, "fermo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria e delle norme relative alla destinazione e all'uso dei vari edifici nelle zone urbane, è negata solo quando il nuovo esercizio o l'ampliamento o il trasferimento risultino in contrasto con le disposizioni del piano e della (..) legge". Ciò premesso, si osserva che, ove non si prevedano specifiche disposizioni nel piano commerciale o in assenza di esso, il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio non può contrastare con i principi generali di cui all'art. 11 della legge: ciò significa che essa dipende in ogni caso anche da una valutazione della congruità o meno dell'iniziativa del privato rispetto alla situazione del mercato. Quanto sopra vale anche nel caso di istanza di rilascio per l'apertura di un esercizio di vendita di generi non appartenenti a quelli di largo e generale consumo per la quale, proprio in considerazione del fatto che il rilascio non dipende esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge ma dalla valutazione suddetta, la scrivente non ha ritenuto applicabile il regime della denuncia di inizio di attività (cfr. circolare 7 novembre 1994, n. 3334).
- 4.4 La sospensione della presentazione delle domande di rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio non riguarda, come già precisato, le istanze relative al trasferimento di sede e all'ampliamento della superficie di vendita le quali restano disciplinate, nei termini già precisati nella presente circolare, dalla legge n. 426/1971, dal DM 375/1988, dalla legge n. 121/1987 e dalla legge n. 662/1996, salvo i casi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 25.
- 4.5 La sospensione della presentazione delle domande di rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio va intesa nel senso che le domande pervenute a decorrere dal 24 aprile 1998 (data di pubblicazione del decreto) devono essere restituite al richiedente in quanto irricevibili.
- 4.6 Si ritiene che la sospensione della presentazione della domanda non riguardi le istanze di rilascio all'apertura di un nuovo esercizio con superficie di vendita non superiore a 600 mq. nel quale si intenda concentrare l'attività di almeno quattro esercizi dello stesso settore merceologico ed operanti nello stesso comune da almeno tre anni, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 1 ottobre 1982 n. 697 convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come da ultimo prorogato dal D.L. 26 gennaio

1987, n. 9, convertito dalla legge 27 marzo 1987, n.121 e come modificato dal comma 89 dell'art. 2 della legge n. 662/1996.

Detta concentrazione, infatti, sostanzia una fattispecie specifica non prevista dall'art. 24 della legge n. 426/1971 ed introdotta dalla citata legge n. 121/1987.

Ovviamente, la disposizione relativa alla concentrazione disciplinata dalla legge n. 121/1987 risulta applicabile nel caso di esercizi autorizzati per tabelle diverse da quelle appartenenti ai generi di largo e generale consumo: nel caso di queste ultime, infatti, risulta più favorevole la disposizione contenuta nel decreto legislativo che non richiede i tre anni di attività e il limite di appartenenza degli esercizi allo stesso settore merceologico.

4.7 La sospensione della presentazione delle domande non riguarda quelle per il rilascio dell'autorizzazione relativa alle tabelle riservate ai titolari di farmacie, di rivendite di generi di monopolio e di impianti di distribuzione automatica di carburanti di cui all'art. 56, comma 9, del D.M. n. 375/1988.

Il rilascio di dette autorizzazioni, infatti, consente a soggetti, già abilitati all'esercizio dell'attività di vendita di determinati prodotti sulla base di leggi speciali, di ampliarla con altri compatibili e complementari con essi.

4.8 La sospensione della presentazione delle domande non riguarda, altresì, quelle per il rilascio delle autorizzazioni temporanee di cui all'art. 41, comma 11, del D.M. 375/1988 le quali "sono rilasciate esclusivamente a chi è iscritto nel registro e non sono sottoposte alle norme sulla pianificazione commerciale, nè a quelle previste dai piani comunali (..)".

Come risulta chiaramente dalla disposizione su citata, l'autorizzazione temporanea non è rilasciata secondo la procedura prevista dall'art. 24 dalla legge 426/1971.

4.9 La sospensione della presentazione delle domande si applica, invece, a quelle per il rilascio delle autorizzazioni stagionali considerato che, ai sensi dell'art. 41, comma 10, del D.M. n. 375/1988, "il rilascio e la validità di tale autorizzazione sono disciplinati dalle stesse norme previste per le autorizzazioni non stagionali".

Si osserva, però, che la sospensione non è applicabile alle autorizzazioni stagionali già rilasciate alla data di pubblicazione del decreto o per effetto del primo periodo del comma 4 dell'art. 25, le quali, visto il disposto del predetto comma 10, possono essere attivate anche nel corso del periodo transitorio non essendo soggette, come del resto le non stagionali, a scadenza.

Art. 25 comma 5

5. *"Le domande di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, già trasmesse alla giunta regionale per il prescritto nulla osta alla data del 16 gennaio 1998 e corredate a norma secondo attestazione del responsabile del procedimento, sono esaminate e decise con provvedimento espresso entro centottanta giorni dalla suddetta data."*

5.1 Per quanto concerne le istanze presentate ai sensi degli artt. 26 e 27 della legge n. 426, ossia relative all'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo con superficie di vendita superiore a 400 mq nei comuni con meno di 10.000 abitanti, nonché di centri commerciali al dettaglio e di esercizi di vendita con superfici superiori ai 1500 mq nei comuni con più di 10.000 abitanti, in corso di istruttoria alla data di pubblicazione del decreto, la disposizione ne prevede l'esame e la decisione con provvedimento espresso entro sei mesi da tale data, purchè già trasmesse, corredate a norma secondo attestazione del responsabile del procedimento, alla giunta regionale per il prescritto nulla osta entro il 16 gennaio 1998.

A parere della scrivente le istanze vanno considerate "corredate a norma" sulla base di quanto prescritto dalle Indicazioni programmatiche regionali.

Il termine dei 180 giorni è da intendersi riferito al procedimento di competenza regionale; resta fermo pertanto il termine di 30 giorni fissato dall'art.3, comma 2, del DPR n. 384/1994 per il rilascio del provvedimento comunale.

Art. 25 comma 6

6. *“Fino alla emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, fatto comunque salvo quanto previsto dal successivo articolo 31, alle domande di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, non trasmesse alla giunta regionale per il prescritto nulla osta alla data del 16 gennaio 1998, nonché alle domande per il rilascio delle medesime autorizzazioni presentate successivamente e fino alla data di pubblicazione del presente decreto, non è dato seguito. Dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 è sospesa la presentazione delle domande”.*

6.1 La locuzione “non è dato seguito” va intesa nel senso che il procedimento relativo alle istanze in discorso viene sospeso fino alla emanazione delle disposizioni regionali di cui all'art. 6 del decreto legislativo. Ciò significa che le domande presentate a decorrere dal 16 gennaio 1998 fino alla data di pubblicazione del decreto sono da considerarsi validamente presentate e dovranno essere esaminate fermo restando l'ordine cronologico di presentazione sulla base di quanto stabilito dalla regione.

6.2 In riferimento alla locuzione “è sospesa la presentazione delle domande” di cui all'ultimo periodo del comma 6 si fa rinvio a quanto già detto al punto 4.5 della presente circolare.

Per completezza d'informazione, in merito all'abrogazione delle disposizioni del D.M. n. 375/1988, del D.M. n. 248/1993 e della legge n. 287/1991, nella parte in cui vengono individuati gli Uffici Provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato

come organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, operata dall'art. 42 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si fa presente quanto segue.

Il predetto decreto legislativo, ove non è esplicitamente indicato diversamente, e questo è anche il caso in esame, opera il trasferimento delle competenze alle regioni, le quali a loro volta adotteranno gli atti concernenti l'attribuzione delle competenze medesime agli enti locali.

Inoltre, come dispone l'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, richiamato dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998, saranno i previsti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri a determinare la decorrenza dell'esercizio delle funzioni da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite.

Pertanto gli UU.PP.I.C.A., fino all'adozione dei predetti DD.P.C.M., rimangono gli organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni in parola.

Si comunica, infine, che la scrivente Amministrazione ha avviato lo studio al fine di monitorare la rete distributiva nella fase applicativa del decreto legislativo n. 114/1998 e che a breve termine informerà i soggetti in indirizzo delle modalità stabilite per acquisire i dati necessari, richiedendone la collaborazione.

Gli UU.PP.I.C.A. sono pregati di trasmettere la presente circolare a tutti i comuni delle rispettive circoscrizioni e di darne la massima diffusione possibile.

Il testo della presente circolare è disponibile al seguente indirizzo INTERNET:
WWW.MININDUSTRIA.IT/DGCAS/COMMERCIO/UPPICA/UPPICA.HTM

IL MINISTRO